

Reg. Trib. Collegi di pma. inga. Aula Civile.

Michiel Mercorich detto Strizgan ossia Doragna deve attribuire all'ostinatezza del Sig. D. Gio. Battista de Sifiani l'insistenza nel volerlo espellere dal Terreno da lui con legittimo titolo tenuto a Colonia di ragione del soprasso Monastero di S. Salvatore.

Per cogliere quest'oggetto egli fa giocare Leggi, che non sono operative al caso, alle quali da una sinistra interpretazione.

Il Strizgan si trova alla coltivazione del Terreno in questione, in forza d'un Pub. Instrumento di Colonia, stipulato con figura autorizzata dalle Leggi.

Chi può contendere, che il Pro. di quel Convento non avesse il diritto dell'Amministrazione economica delle Rendite dello stesso, e quindi stabilir patti vantaggiosi colli lavoratori delle Terre?

Oltrecchè la Legge gli dà questo diritto egli fece un contratto legale stipulato in questa Provincia, al quale si trovano vincolati quasi tutti li Proprietarij, ed altresì li Terreni dei Monasterij.

Con questo viene assicurato al proprietario la rendita del suo Terreno, senza lesione della sua proprietà, nel caso che il Colono trasgredisse ai patti stipulati, il Proprietario lo può espellere dalla Colonia, e disporre del Terreno come più gli agrada.

Il Contratto dunque è la Legge unica, che dà regola alle azioni, e diritti tra il Proprietario, e Colono. Ma se per questo contratto il Strizgan deve premaner nella Colonia del Terreno in questione sino a tanto, che adempie ai proprij impegni stipulati, è certo, che il Proprietario Sig. Sifiani non può espellere, senza imputargli alcuna

manca.

Egli rispetta questo Contratto e fine a tanto che sta e vive non può coglier l'oggetto di appropriarsi il Terreno distruggendo il contratto medesimo.

Le Leggi Municipali adotte per parte avversaria, che abilitano il Proprietario ad appropriarsi il Terreno aratorio, doppo raccolte le Biade, siccome non suppongono l'esistenza d'un Contratto, così non sono operative al caso.

In fatti esse non vietano, che li Proprietarj non possano far dei patti, che a loro agradano coi Contadini, e vincoliar con questi i loro Terreni, per poter stabilire la nullità dei Contratti. Esse tacciono e si rendono inoperative, quando vi sono contratti tra il Proprietario, e Collono i patti, e condizioni dei quali unicamente devono esser attendibili, perchè questi formano una Legge tanto più imponente, quantochè è di volontà delle Parti.

Eppure l'assunto del Sig. Giffari tende a sovvertire, e render nulli questi patti, affermandosi a puerili sofismi.

Sostenta, che il Proco. del Convento, che stipulò col Strizzan l'Instrumento di Colonia, si arrogò un diritto che gli era vietato dalle Leggi, perchè sostanzialm^{te} alienò tre porzioni del detto Terreno al Collono Strizzan. Ma ciò è falso, mentre egli col detto contratto non alienò alcuna porzione del Terreno, ma stabilì le porzioni dei prodotti, che il Colono deve contribuire in riconoscim^{to} della Proprietà. Questa sorte di contratti troppo usati in Provincia, e che ridondano a vantaggio dei Proprietarj non sono vietati dalle Leggi essendo agl' amministratori, e Proco. dei luoghi di vietata l'alienazione dei Beni, ed una lunga affittanza delle rendite derivanti dai medesimi.

Ma

Ma le rendite Campestri dei luoghi *Lij* in questa Provincia derivano per la maggior parte dalla contribuzione delle Dominicali, che fanno li Coloni, che coltivano li Terreni in forza dei Contratti di Colonia, dunque è chiaro anche per questo riflesso, che questi contratti, non sono proibiti dalle Leggi -

È pur troppo vero, che un Coltivatore di Terreno aratorio senza *Istrumento* di Colonia, ancorchè avesse il possesso centenario, può in forza delle Leggi di *Sed.º* esser espulso a genio del proprietario dopo raccolte le *Biade*, compensandolo dei miglioramenti, come altresì è vero che ciò non si può fare con un Colono, che è all'ombra d'un *Istrumento* di Colonia, perchè nel primo caso la Legge ha tutta l'efficacia, e nel secondo essa rispetta l'*Istrumento*, che forma una Legge particolare tra le parti.

Il *Arizgan* oltre il diuturno lavoro, che presta al detto Terreno, li miglioramenti in esso fatti, andò in esborso per conto dell'*med.º* antecedentemente fatte dal *chispura*. Che questo sia quel *med.º* Terreno non vi può esser dubbio, poichè il *chispura* non teneva a Colonia altri Terreni di ragione del detto luogo *Lij*, ed il *Arizgan* non ha altro, che questo. È quindi inconcludente la differenza della confinazione, che non può esser stata posta, che per errore. Malamente pretende di stabilire il *Sig.º* *Sisiani* con un arbitrario supposto, che il *Arizgan* possed aver usurpato un secondo Terreno, per stabilire l'esistenza di due. Con false supposizioni, non si stabiliscono dei fatti.

Protestata pertanto l'averparia *Conclusionale* 12º Gennaio p. p. N.º 93º del *Sig.º* *D. Gio. Battista de' Sisiani* con tutte le erroneità in essa contenute, riportandosi

Michiel Mercovich detto Strizgan ossia Deragna
alle ragioni addotte nella sua Risposta 5. Novembre
1808. N^o 2988, e Duplica 14. Dicembre susseguente
N^o 3394. implora con sempre maggior costanza la rege-
zione del Libello prodotto coll' Instanza 10. Settembre
1808. N^o 2358, e nelle spese giusta la Modula.

Articolo di spese incontrate da Michiel Mercurio detto Prizzan
fra Deragna nella causa col Sig.^{ro} D.^o Gio. Battista de' Viscari come seg.^o

Per esame dello Conclusionale 12. Gen. ^o p.p. 1893.	—	l. 20 ^u
per Contro Conclusionale	—	—
per Copie, messo, ed uff. ^o	—	—
		<u>16^u</u>
	p. l.	l. 96 ^u

[Decorative flourish]

Si restituisce, e s' intimi al
 D^o Gio. Batt^o de' Visiani per l'uno
 venendo fissato l'ott^o Giu^o detto
 l'intimaz^o all'ora ii autum^o
 per l'instulaz^o, e coordinaz^o
 dagli atti a tenza al di cui effelt
 ambe le Parti compariranno
 in q^{ta} Cancellia

Dal R^o Giu^o di Pace di
 Sebenico li 7 Feb^o 809

[Signature]

di 14 Febraio 1809
 oggi fu consegnato il presente
 atto al Sig^o D^o Gio. Ba^o de' Visiani

Pizzi Uscian

Al
 Reg^o Sig^o Giudice di Pace in Sebenico

Per
 il Reg^o Trib^o Colleg^o di prima. mza
 in Zara Aula Civile.

Contro Conclusionale
 Di Michiel Morcovich detto Strig-
 zan ossia Deragna dalla Silla
 Maddalena.

Contro
 il Sig^o D^o Gio. Batt^o de' Visiani
 Incirca la di lui Conclusionale
 12. Gennaio p. p. 1803. ed imple-
 ra la regezione del libello pro-
 dotto coll' Instanza 10. Feb^o 1808.
 N^o 2358. cit. infus.

Con Modula aggiuntiva di spese
 In duplo.
 Viduic^o avv^o, e D^o.

Il di 4. Feb^o 809

H^o 278
 32 *[Signature]*